



Bringing the Convention closer to home
La Convention à votre porte

Terrorismo¹

1. Nozioni chiave in materia di terrorismo e la CEDU.....	1
2. La prevenzione del terrorismo.....	2
3. Gli interventi che cercano di fermare gli attacchi terroristici	4
4. Arresto e detenzione preventiva di sospetti terroristi	4
5. Il procedimento penale contro sospetti terroristi	5
6. Il trattamento di terroristi presunti o condannati durante la detenzione.....	6
7. L'espulsione o estradizione di terroristi presunti o condannati	7
8. Le "consegne straordinarie" di sospetti terroristi.....	7
9. Osservazioni conclusive sul terrorismo e la CEDU	8

1. Nozioni chiave in materia di terrorismo e la CEDU

Il terrorismo è un fenomeno che affligge molti paesi e ha causato la morte di molti innocenti. E' contrario ai valori democratici fondamentali e ai diritti umani, in primo luogo al diritto alla vita, che tutti gli Stati vincolati dalla Convenzione hanno il dovere di proteggere.² I Governi, la polizia, i servizi segreti e gli organi giudiziari sono in prima linea nella lotta contro il terrorismo, ma come si può garantire che, nel contesto di tale lotta, essi stessi rispettino i loro obblighi in materia di diritti umani? Hanno il diritto di torturare un sospetto per ottenere informazioni? Che succede con le intercettazioni di conversazioni telefoniche e via e-mail? Può un governo annullare elezioni, chiudere giornali o celebrare processi segreti?

Questi sono i tipi di domande alle quali la Corte europea dei diritti dell'uomo deve rispondere nel suo lavoro di difesa della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nei paesi firmatari. In effetti, la prima sentenza della Corte,³ nel 1960, riguardava un uomo che era stato arrestato in Irlanda ai sensi di una speciale legislazione anti-terrorismo. Come si vedrà, le sentenze della Corte stabiliscono che

¹ © Consiglio d'Europa/ Corte europea dei diritti dell'uomo, 2015

I contenuti di questo testo non sono vincolanti per la Corte.

² Articolo 1 delle Linee Guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in materia di diritti umani e lotta al terrorismo ([Lignes directrices sur les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme](#)) adottate dal Comitato dei Ministri l'11 luglio 2002.

³ *Lawless c. Irlanda*, [332/57](#), 14 novembre 1960

gli Stati devono conciliare le loro azioni nella lotta al terrorismo con l'obbligo di rispettare i diritti umani.

E' importante sottolineare che la Convenzione concede agli Stati un certo margine di manovra per affrontare situazioni considerate di emergenza. Questo margine è contenuto nell'articolo 15, che consente agli Stati di derogare a determinati obblighi "in caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione". Le misure adottate devono essere strettamente proporzionate alla situazione e devono essere compatibili con gli altri obblighi dello Stato derivanti dal diritto internazionale.

Tuttavia, e per rispondere a una delle domande poste in precedenza, ci sono alcuni diritti che sono inderogabili, compreso il diritto, garantito dall'articolo 3, a non essere sottoposti a tortura o altre forme di maltrattamento. Questo è uno dei diritti considerati come assoluti dalla Convenzione e non è possibile derogarvi in nessuna circostanza.⁴

Anche prima di invocare l'articolo 15, gli Stati possono limitare la maggior parte dei diritti della Convenzione, quelli che non sono considerati come assoluti, per determinati motivi. Ciò include situazioni di emergenza, come ad esempio una minaccia di un attacco terroristico imminente, ma non è limitato a tali situazioni. Gli Stati godono di ciò che la Corte ha definito come un ampio margine di apprezzamento, in altre parole, un ampio potere discrezionale, per bilanciare i diritti degli individui con gli interessi di sicurezza nazionale.⁵

Come verrà mostrato in questa presentazione, la lotta al terrorismo non dà carta bianca agli Stati per interferire con i diritti di coloro che si trovano all'interno della loro giurisdizione. I governi dovranno dimostrare sempre che le misure da essi adottate per combattere il terrorismo erano giustificate da uno o più dei motivi di cui al testo della Convenzione, o come interpretati dalla Corte nelle sue sentenze.

Diamo ora un'occhiata ad alcuni casi chiave relativi a questioni legate al terrorismo.

2. La prevenzione del terrorismo

Per prevenire il terrorismo, gli Stati possono adottare misure che, per esempio, interferiscono con il diritto al rispetto della vita privata, alla libertà di espressione o di associazione, o al diritto a elezioni libere.

L'articolo 8 della Convenzione prevede che ognuno ha il diritto al rispetto della propria vita privata. Tuttavia, la lotta al terrorismo consente l'utilizzo di metodi di sorveglianza speciali al fine di raccogliere informazioni che potrebbero aiutare a prevenire atti terroristici o ad arrestare o processare presunti terroristi.

Già negli anni 70, la Corte ha dichiarato che una legislazione che concedeva poteri di sorveglianza segreta su posta, corrispondenza e telecomunicazioni poteva rivelarsi, in circostanze eccezionali, necessaria in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale e/o per la difesa dell'ordine e la prevenzione di reati.⁶ Più di recente, la Corte ha considerato che la sorveglianza di

⁴ *Öcalan c. Turchia* [GC], [46221/99](#), § 179, CEDU 2005-IV e *A. e altri c. Regno Unito* [GC], [3455/05](#), § 126, CEDU 2009

⁵ *Leander c. Svezia*, [9248/81](#), 26 marzo 1987

⁶ *Klass e altri c. Germania*, [5029/71](#), 6 settembre 1978, serie A n° 28, § 48.

sospetti terroristi attraverso un sistema di posizionamento globale (GPS) non violava il loro diritto alla vita privata, garantito dall'articolo 8.⁷ In quel caso, la Corte ha ritenuto che erano state predisposte garanzie adeguate per evitare l'uso arbitrario di tali metodi.

Invece, la concessione alla polizia, ai sensi della legislazione speciale anti-terrorismo, del potere di fermare e perquisire persone senza motivi ragionevoli per sospettare che avessero commesso un reato, è stata considerata come una violazione del diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata.⁸ In questo caso, il potere discrezionale conferito alla polizia era troppo ampio e non era accompagnato da adeguate garanzie giuridiche contro gli abusi.

Passiamo ora alla libertà di espressione, protetta dall'articolo 10, nel contesto della prevenzione del terrorismo. La Corte ha rilevato che la condanna di alcuni giornalisti per aver pubblicato dichiarazioni fatte da presunti membri di un gruppo terroristico armato, che erano state considerate come un'istigazione alla violenza, non violava i diritti dei giornalisti protetti da tale disposizione.⁹ Allo stesso modo, la Corte ha considerato che la condanna a una multa moderata per concorso in apologia del terrorismo, imposta all'autore di una caricatura e didascalia provocatorie in merito all'attacco al World Trade Center nel 2001, non violava i diritti garantiti all'interessato dall'articolo 10. In quel caso, la Corte ha concluso che, considerata la tempistica della pubblicazione (appena due giorni dopo l'attacco), l'autore doveva essere consapevole dell'impatto che la stessa avrebbe probabilmente avuto.¹⁰

In un altro caso, la Corte ha dichiarato che la sospensione della pubblicazione di alcuni giornali ai sensi della legislazione speciale anti-terrorismo, sebbene per un periodo relativamente breve di tempo, violava l'articolo 10.¹¹ A parere della Corte, i giudici nazionali avevano imposto, attraverso una forma di censura, limitazioni ingiustificate al ruolo cruciale di "cane da guardia" giocato dalla stampa.

Non è stata constatata nessuna violazione dell'articolo 10 in un caso introdotto da un azionista maggioritario di un settimanale, che era stato condannato per aver diffuso propaganda separatista. Il settimanale di cui era proprietario aveva pubblicato alcune lettere dei lettori che accusavano in termini duri le autorità di aver commesso atti brutali di repressione nel sud-est della Turchia. Dato il contesto generale di terrorismo in cui erano stati pubblicati i testi, e il fatto che essi erano in grado di fomentare violenza e odio, la Corte ha riconosciuto che le autorità nazionali avevano dato ragioni sufficienti e rilevanti per giustificare l'interferenza con la libertà di espressione del ricorrente.¹²

E che succede con la prevenzione del terrorismo e la libertà di associazione, protetta dall'articolo 11, che comprende i diritti dei partiti politici e di altre organizzazioni? La Corte ha concluso che un governo non aveva violato tale disposizione per aver disciolto dei partiti politici i cui obiettivi politici diretti erano in contrasto con i principi democratici della Costituzione di quel paese.¹³ In quel caso, le corti nazionali avevano già dichiarato che i partiti politici in questione avevano collaborato con

⁷ *Uzun c. Germania*, [35623/05](#), 2 settembre 2010, § 80, CEDU 2010 (estratti)

⁸ *Gillan et Quinton c. Regno Unito*, [4158/05](#), 12 gennaio 2010, § 87, CEDU 2010 (estratti)

⁹ *Falakaoglu e Saygili c. Turchia*, [22147/02](#) e 24972/03, §§ 29-37, 23 gennaio 2007

¹⁰ *Leroy c. Francia*, [36109/03](#), §§ 36-48, 2 ottobre 2008

¹¹ *Urper e altri c. Turchia*, [14526/07](#) e altri, §§ 44-45, 20 ottobre 2009

¹² *Sürek c. Turchia* (n° 1) [GC], [26682/95](#), §§ 59-65, CEDU 1999-IV

¹³ *Herri Batasuna e Batasuna c. Spagna*, [25803/04](#) ee 25817/04, §§ 94-95, 30 giugno 2009

un'organizzazione terroristica e che gli atti e i discorsi dei loro membri non avevano escluso l'uso della forza al fine di raggiungere i loro obiettivi.

La Corte non ha riscontrato alcuna violazione del diritto a libere elezioni in un altro caso in cui alcuni gruppi elettorali, che avevano svolto attività di partiti dichiarati illegali e che erano stati sciolti a causa dei loro legami con un'organizzazione terroristica, erano stati esclusi dalla partecipazione ad un'elezione.¹⁴ Lo scioglimento dei gruppi era proporzionato al fine della tutela della democrazia e, data la mancanza di qualsiasi arbitrarietà da parte delle autorità, non aveva violato la libera espressione dell'opinione del popolo.

3. Gli interventi che cercano di fermare gli attacchi terroristici

Per fermare gli attacchi terroristici, gli Stati possono vedersi obbligati ad usare la forza letale.

Tuttavia, come accennato in precedenza, essi hanno l'obbligo di proteggere il diritto alla vita di ciascuno, come garantito dall'articolo 2, che include la vita di coloro che sono sospettati di terrorismo. L'uso della forza letale per legittima difesa deve essere "assolutamente necessario" per essere considerato giustificato ai sensi di tale disposizione. Per esempio, l'uccisione, da parte di militari britannici nel 1988, di tre membri dell'esercito Repubblicano Irlandese, sospettati di preparare un attentato dinamitardo, ha costituito una violazione dell'articolo 2, in quanto l'operazione avrebbe potuto essere effettuata senza ricorrere alla forza letale.¹⁵

Invece, la Corte ha considerato che la morte di alcuni ostaggi in un teatro di Mosca, a causa di un gas che era stato usato per neutralizzare i sequestratori, non aveva violato l'articolo 2.¹⁶ Sebbene il gas fosse pericoloso e potenzialmente letale, non era stato utilizzato con l'intenzione di uccidere. Il gas aveva prodotto l'effetto desiderato sui terroristi, rendendo la maggior parte di loro incoscienti, aveva contribuito alla liberazione del resto degli ostaggi e aveva ridotto la probabilità di un'esplosione. Tuttavia, in questo caso la Corte ha rilevato che la Russia non aveva rispettato i suoi obblighi positivi ai sensi dell'articolo 2, in quanto l'operazione di salvataggio dei 900 ostaggi non era stata preparata in maniera sufficiente.

4. Arresto e detenzione preventiva di sospetti terroristi

L'arresto e la detenzione preventiva di sospetti terroristi devono essere compatibili con il loro diritto alla libertà e alla sicurezza, garantito dall'articolo 5.

In primo luogo, ci devono essere motivi ragionevoli di sospettare qualcuno di terrorismo per giustificare il suo arresto ai sensi di tale disposizione.¹⁷ Tuttavia, la polizia è spesso tenuta ad arrestare un sospetto terrorista sulla base di informazioni che, sebbene attendibili, non possono essere rivelate al sospetto o prodotte in tribunale senza mettere in pericolo la fonte delle informazioni. La Corte ha pertanto dichiarato che, nel quadro dell'adozione di misure efficaci per contrastare il terrorismo, l'articolo 5 § 1 della Convenzione non deve essere interpretato in modo da

¹⁴ *Etxeberria e altri c. Spagna*, [35579/03](#) e altri, §§ 51-56, 30 giugno 2009 ; *Herritarren Zerrenda c. Spagna*, [43518/04](#), § 43, 30 giugno 2009

¹⁵ *McCann e altri c. Regno Unito* [GC], [18984/91](#), 27 settembre 1995, § 213, serie A n° 324

¹⁶ *Finogenov e altri c. Russia*, [18299/03](#) e [27311/03](#), 20 dicembre 2011, CEDU 2011 (estratti)

¹⁷ *Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni*, [12244/86](#), [12245/86](#) et [12383/86](#), 30 août 1990, série A n° 182, § 35

porre un onere sproporzionato in capo alle autorità in relazione all'adempimento del loro obbligo di proteggere la vita ai sensi della Convenzione.¹⁸

Tuttavia, in un caso contro il Regno Unito, la Corte ha stabilito che la detenzione a tempo indeterminato per motivi di sicurezza nazionale di cittadini stranieri sospettati di terrorismo, i quali non potevano essere espulsi a causa del rischio di subire maltrattamenti nel paese di destinazione, era in contrasto con l'articolo 5.¹⁹ Per consentire questo tipo di detenzione, la Gran Bretagna aveva chiesto una deroga ai sensi dell'articolo 15, alla quale abbiamo fatto riferimento in precedenza, ma la Corte ha considerato che tale provvedimento effettuava una discriminazione ingiustificata tra cittadini britannici e stranieri.

In generale, la lunghezza di detenzione di un sospetto terrorista non deve superare una durata ragionevole. Di conseguenza, la custodia cautelare di detenuti accusati di appartenere ad un'organizzazione terroristica basca, della durata compresa tra quattro anni e mezzo e quasi sei anni, era in contrasto con l'articolo 5 § 3.²⁰

L'articolo 5 § 4 garantisce a coloro che sono sospettati di terrorismo il diritto ad ottenere, entro breve termine, una decisione sulla legalità della loro detenzione. L'assenza di un tale esame ha portato alla constatazione di una violazione di tale disposizione nel caso di un cittadino iracheno sospettato di avere legami con Al Qaeda, il quale era stato detenuto in un centro di transito chiuso, in attesa della sua espulsione dal Belgio.²¹

Gli Stati devono rispettare altresì le garanzie procedurali di revisione. Nessuna violazione dell'articolo 5 § 4 è stata riscontrata in un caso riguardante l'omessa divulgazione, per motivi di sicurezza nazionale, di elementi relativi alla legalità della detenzione di cittadini stranieri sospettati di terrorismo.²² In quel caso, il requisito procedurale di revisione era stato rispettato, in quanto il materiale non segreto contro cinque dei ricorrenti era sufficientemente dettagliato per consentire una contestazione efficace della legalità della loro detenzione.

5. Il procedimento penale contro sospetti terroristi

Come qualunque altro individuo sottoposto a procedimento penale, i sospetti terroristi hanno il diritto a un processo equo, garantito dall'articolo 6.

In primo luogo, considerazioni relative alla sicurezza o all'ordine pubblico non possono giustificare una violazione del diritto dell'imputato di rimanere in silenzio e di non autoaccusarsi.²³

La Corte ha rilevato che una dichiarazione che la polizia aveva ottenuto da un minore, arrestato con l'accusa di favoreggiamento di un'organizzazione terroristica, e a cui era stato negato l'accesso a un avvocato durante il fermo di polizia, non poteva essere usata come prova contro di lui.²⁴

¹⁸ *O'Hara c. Regno Unito*, [37555/97](#), § 35, 16 ottobre 2001, CEDU 2001-X; *Sher e altri c. Regno Unito*, n° 5201/11, CEDU 2015 (estratti)

¹⁹ *A. e altri c. Regno Unito* [GC], [3455/05](#), § 190, 19 febbraio 2009, CEDU 2009

²⁰ *Berasategi c. Francia*, [29095/09](#), 26 gennaio 2012; *Esparza Luri c. Francia*, [29119/09](#), 26 gennaio 2012; *Guimon Esparza c. Francia*, [29116/09](#), 26 gennaio 2012; *Sagarzazu c. Francia*, [29109/09](#), 26 gennaio 2012; e *Soria Valderrama c. Francia*, [29101/09](#), 26 gennaio 2012

²¹ *M.S. c. Belgio*, [50012/08](#), § 166, 31 gennaio 2012

²² *A. e altri c. Regno Unito* [GC], [3455/05](#), §§ 220-222, 19 febbraio 2009

²³ *Heaney e McGuinness c. Irlanda*, [34720/97](#), § 58, 21 dicembre 2000, CEDU 2000-XII

La Corte ha dichiarato la violazione dell'articolo 6 § 3 (c) della Convenzione in un altro caso, in cui a un detenuto era stato negato l'accesso ad un avvocato per quasi sette giorni, i loro incontri erano stati limitati in numero e durata, e non era stato concesso il loro svolgimento in forma privata.²⁵

Inoltre, l'uso nei procedimenti penali di dichiarazioni ottenute con la tortura o altre forme di maltrattamento rende tali procedimenti nel loro complesso automaticamente iniqui, cioè, contrari all'articolo 6.²⁶ Ciò avviene non solo quando la vittima del trattamento contrario all'articolo 3 è l'imputato, ma anche quando sono coinvolti terzi interessati.

Per esempio, la Corte ha stabilito che l'espulsione di un ricorrente dal Regno Unito verso la Giordania, dove era stato condannato in contumacia per vari reati legati al terrorismo, avrebbe violato il suo diritto a un processo equo. Ciò in quanto c'era un rischio reale che le prove ottenute attraverso la tortura di altre persone sarebbero state ammesse contro di lui in un nuovo processo in Giordania.²⁷

Un altro esempio è il caso di un cittadino marocchino arrestato e processato in Belgio per aver preso parte ad attività terroristiche. La Corte ha rilevato che le dichiarazioni incriminanti, ottenute da un testimone in un paese terzo, non avrebbero dovuto essere ammesse come prove dai tribunali belgi, senza che questi ultimi avessero preliminarmente verificato che il testimone in questione non fosse stato sottoposto a trattamenti contrari all'articolo 3, come era stato sostenuto dal ricorrente in quel caso.²⁸

6. Il trattamento di terroristi presunti o condannati durante la detenzione

I sospetti terroristi sottoposti a custodia cautelare devono essere trattati in un modo che rispetti l'articolo 3 e, come accennato in precedenza, il suo divieto assoluto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti. L'uso di alcune tecniche di interrogatorio, come l'incappucciamento, la privazione di sonno, cibo e acqua, o l'esposizione al rumore, è incompatibile con l'articolo 3, alla luce dell'intensa sofferenza fisica e mentale che queste misure provocano alle vittime.²⁹

I terroristi che sono stati riconosciuti colpevoli godono della medesima protezione contro i trattamenti contrari all'articolo 3 mentre si trovano in prigione. Ad esempio, le perquisizioni corporali, comprendenti le parti più intime della persona, alle quali un terrorista condannato era stato sottoposto per oltre due anni, successivamente ad ogni visita in prigione, sono state considerate trattamento degradante.³⁰

Tuttavia, non è stata riscontrata alcuna violazione dell'articolo 3 nel caso di un pericoloso terrorista internazionale che era stato condannato all'ergastolo e era stato tenuto in isolamento per otto anni.³¹ In quel caso la Corte, prendendo in considerazione le condizioni fisiche della detenzione del ricorrente, il fatto che non fosse stato tenuto in completo isolamento, nonché il suo carattere e la

²⁴ *Salduz c. Turchia* [GC], [36391/02](#), §§ 62-63, 27 novembre 2008

²⁵ *Öcalan c. Turchia* [GC], [46221/99](#), § 148, 12 maggio 2005

²⁶ *Gäfgen c. Germania* [GC], [22978/05](#), § 187, 1 giugno 2010

²⁷ *Othman (Abou Qatada) c. Regno Unito*, [8139/09](#), §§ 285 e 287, 17 gennaio 2012, CEDU 2012

²⁸ *El Haski c. Belgio*, [649/08](#), § 99, 25 settembre 2012

²⁹ *Irlanda c. Regno Unito*, [5310/71](#), sentenza del 18 gennaio 1978, serie A n° 25, § 168

³⁰ *Frérot c. Francia*, [70204/01](#), §§ 47-48, 12 giugno 2007

³¹ *Ramirez Sanchez c. Francia* [GC], [59450/00](#), § 150, 4 luglio 2006, CEDU 2006-IX

sua pericolosità sociale, ha rilevato che le sue condizioni generali di detenzione non erano state abbastanza severe da costituire un trattamento inumano o degradante.

Nel caso di un altro terrorista detenuto, la Corte ha dichiarato che la mancanza di mezzi di comunicazione, in combinazione con le grandi difficoltà di accesso al carcere per i suoi visitatori, costituivano un trattamento inumano.³² Tuttavia, ha considerato che l'aumento delle sue attività con gli altri detenuti e della frequenza delle visite dei familiari aveva reso la sua detenzione compatibile con l'articolo 3.

7. L'espulsione o estradizione di terroristi presunti o condannati

Quando esiste un rischio reale che un sospetto terrorista o un individuo condannato per terrorismo sia sottoposto a maltrattamenti in un altro Stato, l'espulsione verso questo paese è proibita in modo assoluto, a prescindere dai delitti commessi dall'interessato o dalla condotta da questi tenuta in passato.³³

Ad esempio, la Corte ha stabilito che l'esecuzione di una decisione di espulsione di un terrorista verso la Tunisia, dove era stato condannato in contumacia, sarebbe stata in contrasto con i suoi diritti scaturenti dall'articolo 3, poiché il governo italiano non aveva ricevuto assicurazioni diplomatiche sufficienti che il ricorrente non rischiava di subire trattamenti vietati dalla Convenzione.³⁴

La Corte ha deciso, altresì, casi in cui gli Stati avevano estradato o espulso dei sospetti terroristi, nonostante l'indicazione della Corte al governo interessato, ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento della Corte, di astenersi dal farlo fino a quando la stessa non avesse avuto l'opportunità di esaminare nel merito le doglianze del ricorrente. Ad esempio, la Corte ha riscontrato una violazione degli articoli 3 e 34 in un caso in cui, sebbene la Corte si fosse pronunciata ai sensi dell'articolo 39, il ricorrente, un cittadino tunisino, era stato estradato dal Belgio agli Stati Uniti - dove rischiava la pena dell'ergastolo per delitti legati al terrorismo, la quale non poteva essere considerata riducibile ai sensi della Convenzione.³⁵

8. Le "consegne straordinarie" di sospetti terroristi

Negli ultimi anni, alcuni Stati membri sono stati coinvolti in quelle che vengono chiamate "consegne straordinarie" di sospetti terroristi. Conosciute anche come "trasferimenti extragiudiziali", si tratta di misure che comportano il trasferimento di una persona da una giurisdizione o territorio di uno Stato a quelli di un altro Stato, per detenerla e interrogarla al di fuori del sistema giuridico ordinario. Esse sono assolutamente incompatibili con lo stato di diritto e con i valori protetti dalla Convenzione, in quanto ignorano le garanzie del giusto processo.³⁶

Per esempio, la Corte ha riscontrato una violazione dell'articolo 5 in un caso relativo alla detenzione illegale di un cittadino tedesco di origine libanese sospettato di avere legami con i terroristi e che era stato oggetto di una "consegna straordinaria". In particolare, era stato consegnato ad agenti della

³² *Öcalan c. Turchia* (n° 2), [24069/03](#), 18 marzo 2014

³³ *Saadi c. Italia* [GC], [37201/06](#), CEDU 2008

³⁴ *Saadi c. Italia* [GC], [37201/06](#), CEDU 2008

³⁵ *Trabelsi c. Belgio*, [140/10](#), §§ 121-139 e 144-154, 4 settembre 2014

³⁶ *Babar Ahmad e altri c. Regno Unito* (dec.), [24027/07](#), 11949/08 e 36742/08, § 114, 6 luglio 2010

CIA che in quel periodo erano in servizio nell'Ex Repubblica jugoslava di Macedonia.³⁷ In quel caso, la Corte ha inoltre rilevato una violazione dell'articolo 3 a causa della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti a cui era stato sottoposto durante la sua detenzione.

La Corte ha dichiarato la violazione di quattro articoli della Convenzione, gli articoli 2, 3, 5 e 6, nel caso di un sospetto terrorista che era stato consegnato agli agenti della CIA in servizio in Polonia, e che era stato detenuto nella base navale statunitense nella Baia di Guantánamo a Cuba a seguito di una "consegna straordinaria".³⁸ Nella sua sentenza, la Corte ha altresì ordinato alla Polonia di cercare rassicurazioni da parte delle autorità degli Stati Uniti che il ricorrente non sarebbe stato condannato a morte in seguito alla sua "consegna straordinaria".

9. Osservazioni conclusive sul terrorismo e la CEDU

La storia passata e recente dimostrano che gli Stati devono affrontare gravi sfide legate al terrorismo e alla violenza che genera, e che sono spesso tenuti ad adottare misure estremamente severe in risposta. Come la Corte ha dichiarato in una delle sue sentenze, non si può obbligare uno Stato "ad aspettare che accada un disastro per prendere delle misure atte a scongiurarlo".³⁹

Come è stato mostrato in questa presentazione, nella loro lotta contro il terrorismo, gli Stati devono trovare un equilibrio tra il loro dovere di proteggere la sicurezza nazionale e la vita di coloro che si trovano all'interno della loro giurisdizione, e il loro obbligo di rispettare gli altri diritti e libertà garantiti dalla Convenzione.

Nell'esaminare se le misure anti-terrorismo siano conformi o meno alla Convenzione, la Corte analizza attentamente tutte le circostanze del caso di specie. Questo tipo di controllo, a livello europeo, deve contribuire a fare in modo che la lotta contro il terrorismo e la protezione dei diritti umani possano coesistere.

Tutti i casi a cui si è fatto riferimento in questa presentazione sono disponibili nella banca dati HUDOC.⁴⁰ Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web della Corte⁴¹ e nei materiali formativi di HELP,⁴² il programma del Consiglio d'Europa sull'educazione ai diritti umani per professionisti del diritto.

³⁷ *El-Masri c. Ex Repubblica jugoslava di Macedonia* [GC], [39630/09](#), 13 dicembre 2012, CEDH 2012

³⁸ *Al Nashiri c. Polonia*, [28761/11](#), 24 luglio 2014

³⁹ *A. e altri c. Regno Unito*, [3455/05](#), § 177, 19 febbraio 2009

⁴⁰ <http://hudoc.echr.coe.int>

⁴¹ www.echr.coe.int

⁴² www.coe.int/help